

Detrazione fiscale 55%

(aggiornato alla Legge 13 Dicembre 2010 n.220 “Legge di Stabilità 2011”)

Riqualificazione energetica degli edifici

- Chi ristruttura un intero edificio ottenendo determinati livelli di prestazione energetica (calcolati in base all'isolamento termico e all'efficienza degli impianti di riscaldamento) può avvalersi di una detrazione di imposta pari al 55% della spesa sostenuta fino a un massimo di 100.000 euro, da suddividersi in dieci quote annuali di pari importo
- Chi effettua interventi di rifacimento di muri, tetti, pavimenti, finestre e infissi anche di una singola unità immobiliare, rispettando determinati livelli di isolamento termico può avvalersi di una detrazione di imposta pari al 55% della spesa sostenuta fino a un massimo di 60.000 euro, da suddividersi in dieci quote annuali di pari importo

• Chi sono i beneficiari

tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche, professionisti, società e imprese

• Cosa devono fare i beneficiari per ottenere l'agevolazione

Devono rivolgersi ad un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti (geometra, ingegnere, perito industriale o agrario, dottore agronomo o forestale) e comunicargli che vogliono usufruire dei benefici fiscali. Il tecnico presenta una serie di proposte per aumentare l'isolamento o l'efficienza energetica complessiva dell'edificio. In quest'ultimo caso le proposte possono riguardare finestre, impianto termico, isolamento delle murature e pannelli solari. Le spese devono essere sostenute entro il 31/12/2011

• Per i condomini

Nel caso dei condomini il tecnico può proporre anche un intervento complessivo sull'edificio, ma in questo caso il parametro necessario per ottenere il beneficio fiscale viene calcolato tenendo conto dell'efficienza energetica complessiva

• La documentazione che deve rilasciare il tecnico

Al termine dell'intervento il tecnico deve fornire al soggetto beneficiario

- a) un documento (“asseverazione”) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici richiesti dalla legge Finanziaria
- b) un “Attestato di Certificazione Energetica” dell'edificio oggetto dell'intervento, che ne riassume le prestazioni energetiche e gli interventi ulteriormente migliorativi che è possibile effettuare. Quest'ultimo documento non è necessario per la sostituzione di finestre comprensive di infissi

• Modalità di pagamento

Il beneficiario deve pagare il tecnico con un **bonifico bancario o postale***, conservare tutte le fatture e la documentazione relativa all'intervento per la denuncia dei redditi che farà l'anno successivo. Deve inoltre trasmettere entro 90 giorni dalla fine dei lavori all'ENEA:

- 1) i dati contenuti nell'attestato di qualificazione energetica fornito dal tecnico
- 2) scheda informativa relativa agli interventi realizzati

Questo materiale **deve essere inviato per via informatica** al sito internet www.acs.enea.it ottenendo ricevuta elettronica

Con riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta nel quale sono cominciati (per le persone fisiche: lavori che terminano oltre il 31 dicembre dell'anno nel quale hanno avuto inizio) è necessario inviare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate per via telematica.

* Nel **bonifico bancario o postale** dovranno essere indicati la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Per ogni dettaglio e ulteriore informazione consultare il sito web:

<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it>